

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale  
K o i n é



via Gentili 20 – 20900 Monza (MB)

Tel. e fax: 039 2000621 – 039 2003037. email: [mbic8ah00d@istruzione.it](mailto:mbic8ah00d@istruzione.it) PEC: [mbic8ah00d@pec.istruzione.it](mailto:mbic8ah00d@pec.istruzione.it)  
Cod.fisc. 94581300152. Codice univoco dell'ufficio UFPQH9  
[www.koinemonza.edu.it](http://www.koinemonza.edu.it)

*Al personale docente*

*Al DSGA*

*Al personale ATA*

**Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO il CCNL 2019-21 (in approvazione);

## EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni nei seguenti momenti dell'attività didattica:

1. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il servizio di refezione scolastica;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
8. durante le ore di Educazione Motoria;
9. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del **personale docente** e dei **collaboratori scolastici**, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi

*di non aver potuto impedire il fatto”.*

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.*

## **1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

### **Compiti dei collaboratori scolastici**

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

- Durante le operazioni di ingresso, i collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso al responsabile di plesso/vicepresidenza che provvederà ad informare l'ufficio di segreteria.
- Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi. I collaboratori scolastici devono impedire eventuali ingressi non autorizzati.

### **Compiti dei docenti**

- L'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe/a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## **2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

### **Compiti dei docenti**

- Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico se disponibile.
- Il docente consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici non più di un alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per autotutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.
- Nel caso in cui, per la vigilanza dell'allievo, il docente ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, dovrà assicurarsi della sua presenza nel piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.
- Il personale docente è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.
- Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine, invitando gli alunni ad esercitare un adeguato controllo affinché non

dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc... Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, non deve essere consentito agli alunni di sostare nei corridoi.

### **Compiti dei collaboratori scolastici**

- E' severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.
- Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
- I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente, secondo indicazioni ricevute, per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente gli ambienti loro assegnati. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.
- In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi vicine devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

### **3. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti**

#### **Compiti dei docenti**

- Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio turno di recarsi nella classe di competenza (secondaria di primo grado).
- I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.
- Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario.
- Il docente che ha terminato l'orario di servizio e che per necessità urgenti non può trattenersi oltre, affiderà la classe alla vigilanza dei collaboratori scolastici ed informerà tempestivamente la referente di plesso/vicepresidenza.

#### **Compiti dei collaboratori scolastici**

- I collaboratori scolastici, durante i cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli stessi nelle classi, e in caso di assenza devono darne tempestiva comunicazione alla referente di plesso/vicepresidenza.
- L'obbligo della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
- Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente,

a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe.

- Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

#### **4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Per la scuola secondaria di primo grado viene affisso su ogni piano il "piano di sorveglianza".

##### **Compiti dei docenti**

- La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.
- I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.
- I docenti effettuano sorveglianza ai bagni o alle scale, secondo quanto espressamente indicato nei piani di sorveglianza condivisi.

##### **Compiti dei collaboratori scolastici**

- I collaboratori scolastici vigilano sugli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

#### **5. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica (infanzia e primaria)**

##### **Compiti dei docenti**

- La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.
- Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine.
- Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
- Per la scuola secondaria di primo grado è predisposto il regolamento della mensa.

#### **6. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane (scuola secondaria di primo grado)**

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata a docenti o collaboratori scolastici appositamente incaricati.

#### **7. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate.**

L'uso dei laboratori o aule didattiche dedicate deve avvenire nel rispetto delle apposite

norme di comportamento e vigilanza.

### **Compiti dei docenti**

- I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, aula di musica, mensa, biblioteca, ecc. e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.
- Durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. E' previsto un apposito regolamento per l'utilizzo del laboratorio di informatica.

## **8. Vigilanza durante le ore di Educazione Motoria**

### **Compiti dei docenti di educazione motoria**

- I docenti devono sollecitare l'uso di un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avere cura che gli alunni non lascino incustoditi oggetti di valore.
- I docenti devono preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni atte ad evitare incidenti e infortuni durante le attività fisiche e sportive.
- I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni all'interno degli spogliatoi.

## **9. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività**

### **Compiti dei docenti**

- Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predispone gli alunni in fila e provvede ad accompagnarli fino al cancello esterno.
- Nelle scuole dell'infanzia e primaria, va atteso il genitore o suo delegato per l'affidamento del minore. Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatta al personale che presta assistenza sullo stesso scuolabus. In assenza del genitore all'uscita, il docente avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia.
- Nella scuola secondaria il docente consente l'uscita autonoma dell'alunno da scuola previa autorizzazione presente nel fascicolo personale in segreteria.

### **Compiti dei collaboratori scolastici**

- Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita, in prossimità del cancello, con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
- Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.

## **10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.
- I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La eventuale partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e i genitori degli altri alunni partecipanti.
- Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun

allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

- Per i viaggi di istruzione superiori ad un giorno, in tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

*Il Dirigente Scolastico*

*Anna Guglielmetti*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)*